



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale marittimo Fano

ORDINANZA N° 12/2014

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Fano,

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n°435 in materia di approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, in particolare l'articolo 141.6 con cui si sancisce il che *"la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall'Autorità marittima"*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 29 settembre 1999, n°388 in materia di regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche, i requisiti le modalità per l'installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto in particolare l'articolo 7 con cui si sancisce il che *"in Occasione delle prima installazioni a bordo le bussole magnetiche devono essere compensate da persone autorizzate competente dall'Autorità marittima"*;
- VISTO** il Decreto ministeriale 5 agosto 2002, n°218 in materia di Regolamento di Sicurezza per le navi abitate alla pesca costiera", in particolare l'articolo 27, comma 2, con cui si sancisce che *"la compensazione delle bussole magnetiche di bordo deve essere effettuata da persone competenti autorizzate dal Autorità marittima"*.
- VISTA** la Circolare Titolo Sicurezza della Navigazione Generale n°101/2014 in data 17/02/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in materia di "Attività di compensatori di bussola";
- VISTA** il dispaccio protocollo n°DEM3/SP 01100 in data 26/11/1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale prevede il che i soggetti esercitanti attività professionale specificatamente regolamentate e suscettibili di essere svolte in più porti nazionali, non debbano essere iscritti in alcun registro tenuto dall' Autorità marittime o portuali;
- VISTA** l'Ordinanza n. 60/2012 emanata in data 05.10.2012 dalla Capitaneria di porto di Pesaro in materia di "esercizio di qualsiasi attività all' interno dei porti ed in genere nell' ambito del demanio marittimo del Compartimento marittimo di Pesaro (ex art. 68 Cod. Nav.)";
- VISTA** l'Ordinanza n°07/2014 emanata in data 19/03/2014 dalla Capitaneria di porto di Pesaro in materia di autorizzazione per i compensatori di bussola;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Attività di compensatore di bussola)

L'attività di compensatore di bussola, nell'ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Fano, è soggetta al possesso dell'autorizzazione *ad hoc* rilasciata da un'Autorità marittima nazionale, ai sensi della Circolare n°101/2014 in premessa citata.

Coloro i quali intendano effettuare l'attività di compensatore di bussola nell'ambito del Circondario marittimo di Fano, devono presentare alla locale Autorità marittima, anche via e-mail, apposita comunicazione come da modello in allegato 1 alla presente Ordinanza, da far pervenire prima dell'inizio della stessa attività.

Articolo 2

(Rilascio dell'autorizzazione per l'attività di compensatore di bussola)

Coloro che sono interessati al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, devono inoltre presentare apposita istanza in bollo, conforme all'allegato 2 della presente Ordinanza, e di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 25/07/1998, n°286;
- b) titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso o di Capitano Superiore di Lungo Corso o abilitazione STCW-95 per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT ovvero certificazione rilasciata dall'Università dalla quale risulti che l'interessato abbia conseguito un diploma di laurea che nell'iter formativo abbia previsto il superamento di esame relativo al magnetismo terrestre e navale (esclusi nozioni e/o principi di magnetismo navale e terrestre);
- c) Documentazione dalla quale si evinca che il richiedente abbia eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussola già autorizzato, almeno 10 compensazioni di bussola;
- d) iscrizione nel Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio - ai sensi del R.D. 20/09/1934, n° 2011 e del D.M. 29/12/1979 - in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifiche e compensazioni di bussola;
- e) non avere procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo il che sia intervenuta la riabilitazione.

Ai soggetti eventualmente autorizzati ai sensi del precedente comma spetta l'onere di comunicare all'Autorità marittima di Fano il sopravvenire di uno dei motivi di revoca dell'autorizzazione stessa, di cui al successivo articolo 4, lettere (b), (c) e (d).

Articolo 3

(Obblighi per chi effettua l'attività)

I compensatori di bussola autorizzati, al termine delle operazioni di compensazione svolte nell'ambito del Circondario marittimo di Fano, devono rilasciare la prevista

tabella delle deviazioni residue, che deve essere vistata dalla locale Autorità marittima.

Articolo 4

(Revoca dell'autorizzazione)

L'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, al verificarsi di una delle seguenti condizioni, si riserva la facoltà di revocare le autorizzazioni di cui al precedente articolo 3:

- a) morte del soggetto interessato;
- b) rinuncia da parte dell' interessato;
- c) cessione dell' attività a seguito di pensionamento;
- d) perdita dei requisiti di cui alla lettera (a) ed (e) del precedente articolo 2.

Articolo 5

(Disposizioni finali e sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene pubblicizzata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.it.

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell' articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Fano, 27 marzo 2014

**F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabrizio MARILLI**

ALLEGATO 1

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI FANO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ alla Via _____,

DICHIARA

di essere in possesso dell'autorizzazione n° _____ in data _____ rilasciata dal
_____, finalizzata all'attività di compensatore di bussola,

COMUNICA

che il giorno _____ alle ore _____ svolgerà l'attività di compensazione di
bussola magnetica a bordo sulle seguenti unità, dislocate nel Circondario marittimo di
Fano:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Fano _____

IL COMPENSATORE DI BUSSOLA

ALLEGATO 2

**ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI FANO**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ alla Via _____,

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione per esercitare l'attività di "compensatore di bussola".

Al riguardo dichiara:

- a) dichiara di essere cittadino italiano (o di Stati dell' Unione Europea 1);
- b) di essere in possesso:
 - del titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso;
 - del titolo professionale marittimo di Capitano Superiore di Lungo Corso;
 - dell'abilitazione STCW-95 per Comandanti di navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT;
 - di aver conseguito il diploma di laurea nel cui iter formativo è stato compreso il superamento di un esame relativo al magnetismo terrestre e navale;
- c) di aver eseguito, in affiancamento ad un compensatore di bussole già autorizzato, almeno 10 compensazioni, di cui si allega la relativa documentazione;
- d) essere iscritto nel ruolo dei periti esperti – ai sensi del RD 20/09/1934 n°2011 e del DM 29/12/1979 – della Camera di Commercio in categoria attinente allo svolgimento dell'attività di verifica e compensazione di bussole;
- e) non aver procedimenti penali pendenti e non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, furto, appropriazione indebita, ricettazione oper un delitto contro la fede pubblica.

Alla presente domanda si allega n° 1 marca da bollo.

Fano _____

IL RICHIEDENTE
